

IMPOSTE E TASSE: Rendita catastale attribuita dal contribuente con procedura DOCFA - Rettifica rendita catastale da parte della Agenzia delle Entrate - Validità ed efficacia ai fini fiscali del classamento catastale attribuito dall'Agenzia delle Entrate - IMU - Determinazione base imponibile sulla rendita catastale DOCFA - Rimborso a favore del contribuente o conguaglio a favore del Comune a seguito della riliquidazione dell'imposta a seguito del classamento definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge o per conclusione del giudizio di impugnazione, con sentenza passata in giudicato.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della PUGLIA, Sezione 26, 28 dicembre 2022, n. 3614

“Il Collegio, sulla base di quanto emerso dall'esame documentale innanzi illustrato e dell'art. 74 della L. 342/2000 che recita “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo”, ritiene che il metodo di calcolo, effettuato dalla contribuente sulla rendita proposta, è conforme all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite. Il Supremo Organo ha ripetutamente precisato che la rendita attribuita dall'Ufficio diventa efficace giuridicamente nel momento in cui, non soltanto è notificata ai sensi del cit. art. 74 L. 342/2000, ma è definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge o per conclusione del giudizio di impugnazione; sino ad allora, quindi, il classamento catastale attribuito dall'Ufficio non ha validità ed efficacia ai fini fiscali. In tal senso infatti le varie decisioni (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2011, n. 3160 e 3161; nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-02-2011, nn. 3666, 3667 e 3668; Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, nn. 20035 e 20034; Cass. civ. Sez. V, Ord., 26-10-2011, n. 22193; Cass. Civ. Sez. V. sent. 11-11-2011, n. 23600): “la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore dell'art. 74 detto) di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla “rendita attribuita” (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell'eventuale giudizio di impugnazione)”.

Il Collegio ritiene che, nei limiti della normativa e dell'indirizzo giurisprudenziale innanzi illustrato, l'IMU è stata correttamente calcolata dalla contribuente sulla rendita proposta in quanto la rettifica della medesima da parte dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta in tempo successivo a quello del versamento dell'imposta da parte della Società. Infatti dai documenti emerge che la contribuente ha operato il calcolo dell'imposta da pagare sulla base della rendita proposta, che al momento dell'auto liquidazione, non era stata ancora rettificata e notificata alla medesima dall'Ufficio. Sulla base della normativa e della giurisprudenza innanzi citata, emerge che una volta stabilito il classamento definitivo con sentenza passata in giudicato, l'imposta, riliquidata dall'Ente impositore, sarà suscettibile di rimborso a favore del contribuente o di conguaglio a favore del Comune.

Il Collegio, riconoscendo, per le motivazioni innanzi illustrate, la corretta liquidazione dell'IMU dovuta, effettuata sulla base della rendita proposta da parte del contribuente, ritiene che per la fattispecie in esame è necessario attendere la definizione del contenzioso relativo al calcolo della rendita per provvedere di conseguenza all'eventuale pagamento della differenza di IMU sul valore della rendita decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria e quindi al conseguente versamento o al conguaglio a favore del contribuente o del Comune.”

“In merito all’eccezione relativa all’ APPLICAZIONE DELLE SANZIONI emerge dagli atti che al 1° gennaio dell’anno di riferimento 2016 non esisteva ancora la rendita rettificata dall’Agenzia delle Entrate. Infatti l’Ufficio ha rettificato le rendite catastali con avvisi di accertamento emessi nell’anno 2017 (come si evince anche dalla sentenza della CTP Foggia sent. n. 965/2018, DOC. 8 fasc. telematico). Si può quindi ritenere che la Società ha pagato l’imposta nel 2016 sulla base dell’unica rendita catastale in atti, ovvero quella attribuita con DOCFA. Effettivamente come sostenuto dall’appellante, al momento del pagamento la Agenzia delle Entrate non aveva ancora provveduto ad alcuna rettifica della rendita DOCFA e, quindi, non esisteva proprio la rendita rettificata dall’Ufficio.

Il Collegio pertanto, ritiene che nel momento in cui sarà definita la rendita, l’imposta IMU dovuta verrà liquidata dall’Organo impositore con conseguente applicazione delle sanzioni, se dovute per legge, oltre gli interessi.”

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il 16/12/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

VENTURA FRANCESCO SAVERIO, Presidente

TRAISCI ANTONIO, Relatore

VALENTE MARIA MICHELA AMALIA, Giudice

in data 16/12/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1180/2022 depositato il 16/05/2022

proposto da

Daunia Ascoli Srl - 03661390710

Difeso da

Giacomo Pietro Mescia - MSCGMP67H30D643W

Giuseppe Mescia - MSCGPP70M05D643M

Pellegrino Pier Luigi Pellegrino - PLLPLG79B25E885Y

Rappresentato da Francesca Ilaria Tusino - TSNFNC73A67D643W

Rappresentante difeso da

Giuseppe Mescia - MSCGPP70M05D643M

ed elettivamente domiciliato presso giacomomescia@arubapec.it

contro

Comune di Ascoli Satriano

Difeso da

Antonio Chinno - CHNNTN57L21D643X

ed elettivamente domiciliato presso antoniochinno@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 971/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 12/11/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12299 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro l’avviso di accertamento IMU anno d’imposta 2016, notificato il 17.12.2020 dal COMUNE DI ASCOLI SATRIANO, la società DAUNIA ASCOLI SPA aveva presentato alla CTP di Foggia in data 03/03/2021 il ricorso n. 136/2021.

Con la sentenza n. 971/02/2021 del 18.5.2021, depositata il 19.11.2021, il ricorso veniva rigettato con la compensazione delle spese di giudizio.

La DAUNIA ASCOLI SRL aveva depositato in data 16.5.2022 l'appello contro la citata sentenza chiedendone l'accoglimento.

Il COMUNE di ASCOLI Satriano si era costituito ed aveva depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione agli atti è emerso che la ditta DAUNIA ASCOLI SRL ha presentato, a seguito della legge n.208/2015 nell'anno 2016 un nuovo atto di aggiornamento della rendita relativa alle U. I. a destinazione speciale categoria D (pale eoliche) in cui venivano esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Dovendo versare l'IMU per l'anno 2016, la ditta contribuente ha liquidato l'imposta sulla rendita proposta.

L'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla rettifica della rendita proposta e ha notificato l'avviso di accertamento, con modifica della rendita proposta, dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta al Comune da parte della Società. Contro l'avviso di rettifica della rendita catastale la Società ha presentato ricorso alla CTP di Foggia. Il giudizio di merito non è ancora definitivo.

Il Comune, dopo la notifica dell'accertamento relativo alla rendita delle U.I.e dopo l'inizio del contenzioso in

materia catastale, ha provveduto in data 9.12.2020 alla rettifica dell'IMU notificando in data 17.12.2020, tre

avvisi di accertamento e liquidazione relativi agli anni d'imposta 2016,2017,2018 sulla base della rendita accertata dall'Agenzia delle Entrate per le U.I. destinate a parco eolico.

La DAUNIA ASCOLI srl ha versato, con la procedura del ravvedimento operoso, l'IMU per gli anni 2017 e 2018.

Per l'anno d'imposta 2016, non avendo fatto ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, la società ha versato la differenza dell'imposta, richiesta nell'avviso di accertamento e liquidazioni, limitandosi a pagare l'imposta senza le sanzioni e gli interessi richiesti dal Comune.

Contestualmente al pagamento, ha presentato in data 3.3.2021 il ricorso n. 136/2021 alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento IMU n. 12299/2016.

La CTP ha depositato la sentenza n. 971 in data 19.11.2021 che ha rigettato il ricorso ritenendo che il contribuente avrebbe potuto, appena avvenuta la notifica della rendita rettificata, versare la differenza della

maggior imposta regolarizzando la posizione debitoria con l'istituto del ravvedimento operoso ex art.13 D. L. n.472/97 e successive modifiche, in attesa della definizione dell'intrapreso contenzioso.

La sentenza ha rigettato anche l'eccezione dell'illegittimità delle sanzioni che sono dovute per i giudici di prime cure. Il Collegio, sulla base di quanto emerso dall'esame documentale innanzi illustrato e dell'art. 74 della L. 342/2000 che recita "gli atti comunque attributivi o modificativi delle

rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai

soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo", ritiene che il metodo di calcolo, effettuato dalla contribuente sulla rendita proposta, è conforme all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite. Il Supremo Organo ha ripetutamente precisato che la rendita attribuita dall'Ufficio diventa efficace giuridicamente nel momento in cui, non soltanto è notificata ai sensi del cit. art. 74 L. 342/2000, ma è definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge o per conclusione del giudizio di impugnazione; sino ad allora, quindi, il classamento catastale attribuito dall'Ufficio non ha validità ed efficacia ai fini fiscali. In tal senso infatti le varie decisioni (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2011, n. 3160 e 3161; nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-02-2011, nn. 3666, 3667 e 3668; Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, nn. 20035 e 20034; Cass.

civ. Sez. V, Ord., 26-10- 2011, n. 22193; Cass. Civ. Sez. V. sent. 11-11-2011, n. 23600): “la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore dell'art. 74 detto) di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell'eventuale giudizio di impugnazione)”.

Il Collegio ritiene che, nei limiti della normativa e dell'indirizzo giurisprudenziale innanzi illustrato, l'IMU è stata correttamente calcolata dalla contribuente sulla rendita proposta in quanto la rettifica della medesima da parte dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta in tempo successivo a quello del versamento dell'imposta da parte della Società. Infatti dai documenti emerge che la contribuente ha operato il calcolo dell'imposta da pagare sulla base della rendita proposta, che al momento dell'auto liquidazione, non era stata ancora rettificata e notificata alla medesima dall'Ufficio. Sulla base della normativa e della giurisprudenza innanzi citata, emerge che una volta stabilito il classamento definitivo con sentenza passata in giudicato, l'imposta, riliquidata dall'Ente impositore, sarà suscettibile di rimborso a favore del contribuente o di conguaglio a favore del Comune.

Il Collegio, riconoscendo, per le motivazioni innanzi illustrate, la corretta liquidazione dell'IMU dovuta, effettuata sulla base della rendita proposta da parte del contribuente, ritiene che per la fattispecie in esame è necessario attendere la definizione del contenzioso relativo al calcolo della rendita per provvedere di conseguenza all'eventuale pagamento della differenza di IMU sul valore della rendita decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria e quindi al conseguente versamento o al conguaglio a favore del contribuente o del Comune.

In merito all'eccezione relativa all' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI emerge dagli atti che al 1° gennaio dell'anno di riferimento 2016 non esisteva ancora la rendita rettificata dall'Agenzia delle Entrate. Infatti l'Ufficio ha rettificato le rendite catastali con avvisi di accertamento emessi nell'anno 2017 (come si evince anche dalla sentenza della CTP Foggia sent. n. 965/2018, DOC. 8 fasc. telematico). Si può quindi ritenere che la Società ha pagato l'imposta nel 2016 sulla base dell'unica rendita catastale in atti, ovvero quella attribuita

con DOCFA. Effettivamente come sostenuto dall'appellante, al momento del pagamento la Agenzia delle Entrate non aveva ancora provveduto ad alcuna rettifica della rendita DOCFA e, quindi, non esisteva proprio la rendita rettificata dall'Ufficio.

Il Collegio pertanto, ritiene che nel momento in cui sarà definita la rendita, l'imposta IMU dovuta verrà liquidata dall'Organo impositore con conseguente applicazione delle sanzioni, se dovute per legge, oltre gli interessi.

Il Collegio compensa le spese di giudizio in conseguenza della obiettiva incertezza nell'interpretazione della materia trattata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello nei limiti indicati in parte motiva. Spese compensate.